

BStGer BB.2013.96 vom 17. September 2013

Bundesstrafgericht, 2013-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2013.96

FR: TPF BB.2013.96 du 17 septembre 2013

IT: TPF BB.2013.96 del 17 settembre 2013

Regeste

Sequestro bancario (art. 263 e segg. CPP): diritto di essere sentito; indizi di reato; proporzionalità.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-

- 4 -

zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 5 luglio 2013, è stato notificato al reclamante in data 8 luglio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 10 luglio 2013, è pertanto tempestivo.

E. 1.3

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.4

Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.

E. 1.5

Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2

L'edizione della documentazione bancaria richiesta servirà a chiarire la fattispecie nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente. Tenuto conto dell'interesse pubblico e di tutte le circostanze, il decreto di edizione è proporzionale.

E. 2.1

Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

L'art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L'obbligo di motivazione costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro in-

- 5 -

clude il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l'oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zuri-go/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, nel suo decreto del 4 marzo 2013 il MPC così motivava il suo provvedimento (v. act. 1.2):

"1. Il Ministero pubblico della Confederazione conduce un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Dalle informazioni in possesso dell'autorità inquirente, vi è il sospetto che sulle relazioni

bancarie oggetto del presente ordine siano confluiti valori patrimoniali costituenti provento di reato, riconducibili all'attività criminosa o comunque nella disponibilità di un'organizzazione criminale e che ivi siano stati riciclati.

E. 3

Si giustifica di disporre il blocco degli averi patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie summenzionate, ai fini di un'eventuale confisca. Vi è il sospetto, che i valori patrimoniali depositati siano provento di reato. Gli oggetti o i valori patrimoniali sono sequestrati quale mezzo di prova o per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe o le indennità, per essere restituiti ai danneggiati o confiscati.

E. 3.1

Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisoriale volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del

E. 3.2

In concreto, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazione agli atti vi è il sospetto che sul conto del reclamante siano transitati fondi di origine criminale. Tale sospetto è motivato da più elementi che dovranno essere chiariti grazie alle indagini. Innanzitutto, vi è la vicinanza del reclamante a D., una delle persone oggetto del procedimento penale in Italia (v. act. 3.3, pag. 2), e le diverse visite effettuate dai due, insieme, alla banca B. SA, con riferimento soprattutto all'episodio del prelievo di EUR 52'000.-- intervenuto nel mese di ottobre 2012. Occorre poi chiarire la posizione del reclamante per rapporto alla sua funzione di contabile in seno alla F. S.r.l., società interessata dal procedimento penale italiano. Senza dimenticare infine, ed è questo un elemento molto significativo, quanto accaduto il 28 marzo 2013, ossia il tentativo del reclamante, per il tramite del suo legale, di chiudere il suo conto presso la banca B. SA e di trasferire i valori patrimoniali ivi depositati – il 26 febbraio 2013 il conto presentava un saldo di

- 8 -

EUR 1'117'904.-- (v. act. 4.1, pag. 4) – al conto n. 40 H. Corp. presso la banca G. SA (v. act. 3.4) intestato alla società H. Corp., Panama, con avente diritto economico I. Limited AS, Trustees of the J., con sede nel Regno Unito (v. act. 3.5). Importante rilevare che, se l'operazione fosse andata in porto, beneficiari dei valori patrimoniali in questione sarebbero diventati L., personaggio latitante al centro del procedimento italiano, più volte coinvolto in inchieste per legami con clan della camorra (v. act. 3.2 e 3.3) e già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP italiano (v. act. 3.9), ed i suoi figli, M. e N. (v. act. 3.5). Vi è dunque il serio sospetto che il reclamante abbia agito come prestanome in favore di L. e che tutto il denaro depositato sul suo conto, riconducibile in realtà a quest'ultimo, sia di origine criminale.

In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato, rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi, legati anche

alle rogatorie presentate dalle autorità italiane (v. act. 3.8 e 3.9), le quali, precisato che il reclamante è oramai anch'egli indagato in Italia (v. act. 3.9), hanno già preannunciato il probabile inoltro di una richiesta di sequestro rogatorio dei valori depositati sul conto oggetto della misura impugnata (v. act. 3.8). La censura in questo ambito è quindi respinta.

4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 9 -

E. 4

Si giustifica contestualmente all'edizione della documentazione di disporre il sequestro di tutta la documentazione che risulta essere pertinente alle indagini quale elemento indispensabile per compiutamente verificare le ipotesi accusatorie."

In risposta alla richiesta di dissequestro del reclamante del 28 giugno 2013, il

E. 5

luglio seguente il MPC confermava la misura, motivandola con l'esistenza di elementi atti a suffragare indizi di reato a carico del predetto (v. act. 1.1).

- 6 -

Precisato che oggetto d'impugnativa è unicamente lo scritto del 5 luglio 2013 e non il decreto del 4 marzo 2013 - il quale, tra l'altro, non è stato accompagnato da nessun divieto d'informazione indirizzato alla banca -, dalla richiesta di dissequestro del 28 giugno 2013 nonché dall'atto ricorsuale emerge chiaramente che il reclamante era in possesso della comunicazione MROS datata 26 febbraio 2013 prima del 5 luglio 2013 (v. act. 1.4 e 1, pag. 5). Orbene, in quest'ultimo documento l'MROS spiega in maniera sufficiente i motivi che lo hanno portato ad effettuare la comunicazione al MPC, illustrando per sommi capi sia l'oggetto dell'inchiesta italiana, che i suoi legami con il conto sequestrato di pertinenza del reclamante. Risulta in particolare che A., contabile di una delle imprese toccate dal procedimento penale italiano, si sia recato più volte nel mese di ottobre 2012 alla banca B. SA in compagnia della cognata D., prelevando in una occasione EUR 52'000.-- (v. act. 1.3, pag. 3). Nelle sue conclusioni l'MROS dichiara che "in considerazione delle circostanze esposte non può essere scartata l'ipotesi, allo stato attuale, che dei valori patrimoniali, transitati sulle relazioni bancarie segnalate, o ancora presenti, siano frutto d'infrazioni penali riscontrate in Italia. Alla luce di quanto menzionato è possibile supporre che i recenti prelevamenti sulle relazioni bancarie in essere presso l'intermediario finanziario, perpetrati da D., anche a debito della relazione bancaria di suo fratello C., e dal loro cognato A., possano costituire elementi suscettibili di vanificare il paper trail" (v. ibidem). In definitiva, vi è da concludere che il reclamante, già al momento in cui ha postulato il dissequestro del suo conto, disponeva di sufficienti informazioni per eventualmente contestare, come poi ha fatto con un ricorso di dieci pagine contenente diversi elementi ripresi dalla comunicazione MROS del 26 febbraio 2013 (v. act. 1, pag. 4 e segg.), il provvedimento adottato. La censura sollevata va pertanto respinta.

3. Il reclamante sostiene che, non sussistendo alcun indizio concreto riguardo all'origine criminale del denaro confluito sulla relazione sequestrata, la decisione del MPC violerebbe il principio della proporzionalità.

E. 6

agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

- 7 -

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; R. HAUSER/ E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.